CONSORZIO "ALDEBARAN"

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Sistema Sanzionatorio ai sensi D.lgs. n. 231/2001

INDICE

1. Principi generali	2
2. Sanzioni	
2.1 Misure nei confronti degli Amministratori	
2.2 Misure nei confronti dei Sindaci	
2.3 Misure nei confronti delle Cooperative consorziate, collaboratori, fornitori e partner	

1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello 231 è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/01 e, in generale, delle procedure previste dal Modello stesso. A tale riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/01, prevede che i Modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Inoltre il comma 2-bis del medesimo art. 6 sancisce che gli stessi Modelli "prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Anche l'art. 7, comma 4, lettera b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Pertanto, il Consorzio "Aldebaran" Società Cooperativa Sociale (di seguito anche solo "Consorzio" o "Società"), ha adottato il presente documento, che costituisce parte integrante del Modello 231 ed è pubblicato sul sito istituzionale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

Il Sistema sanzionatorio si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D.lgs. n. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della società.

La violazione dei principi fissati nel Codice etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, soci, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partner commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti della violazione del Codice etico e dei protocolli interni di cui al Modello 231 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il Consorzio Aldebaran: a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare nel caso in cui vengano poste in essere e/o realizzate: condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 231/01, violazioni del Modello adottato dalla Società e/o delle procedure contenute nello stesso; condotte contrarie ai principi etici e alle regole comportamentali sancite nel Codice etico aziendale, nelle procedure aziendali e/o nei regolamenti aziendali.

Si evidenzia che, in conformità alle novità apportate dal D. Igs. 24/2023, il presente Sistema sanzionatorio si applica anche qualora venga violata la predetta normativa, e qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste dalla "Procedura whistleblowing", allegato VI del Modello di Aldebaran. Più nello specifico, le sanzioni indicate nel presente documento vengono comminate anche nei seguenti casi:

- quando viene accertato che nei confronti del segnalante e/o dei facilitatori e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. lgs. 24/2023, sono stati commessi atti di ritorsione, anche solo tentati o minacciati, quando viene accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- quando viene accertato che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023;
- quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione;

- quando viene accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e per la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D. lgs. 24/2023:
- quando viene accertato che non sono state svolte le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero la responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Si rimanda ai sistemi di segnalazione delle Cooperative consorziate per l'applicazione delle eventuali sanzioni conseguenti alla violazione della riservatezza e nei casi di eventuali ritorsioni nei confronti del segnalante e, di converso, per le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

2. Sanzioni

2.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione (CdA) e il Collegio dei Sindacale (CdS), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Costituiscono infrazione sanzionabile ai sensi del presente documento anche le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti del CdA che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, ivi compresa la mancata istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e per la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di procedure per la segnalazione non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, gli atti ritorsivi posti in essere nei confronti del segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Igs. 24/2023, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante e/o del facilitatore e/o degli altri soggetti indicati all'art. 3 comma 5 del D. Igs. 24/2023.

2.2 Misure nei confronti dei Sindaci

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il CdA della notizia di una avvenuta violazione del Codice etico o del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio dei Sindaci, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il CdA, procederà agli opportuni provvedimenti.

2.3 Misure nei confronti delle Cooperative consorziate, collaboratori, fornitori e partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, fornitori, partner, nonché Cooperative consorziate, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice di comportamento, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal *D.Lgs. n.231/01*, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che espongano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

Si specifica che per le misure adottate dalle Cooperative consorziate nei confronti dei loro dirigenti, dipendenti ecc., si rimanda al Sistema Sanzionatorio allegato al Modello 231 di ciascuna Cooperativa.